

REGOLAMENTO **del**
CONSIGLIO COMUNALE **e delle**
COMMISSIONI PERMANENTI

Indice

0.1	REGOLAMENTO FINALITÀ	2
0.2	LA SEDE DELLE ADUNANZE	2
0.3	CONVOCAZIONE	2
0.4	ORDINI DEL GIORNO	3
0.5	AVVISO DI CONVOCAZIONE	3
0.6	DEPOSITO DEGLI ATTI	4
0.7	PRESIDENZA	4
0.8	VALIDITÀ' DELLA SEDUTA	5
0.9	INIZIO DELLA SEDUTA	5
0.10	CONTINUAZIONE DELLA SEDUTA IN ALTRO GIORNO	5
0.11	DIRITTO DI PAROLA	6
0.12	DURATA DEGLI INTERVENTI	6
0.13	MOZIONE D'ORDINE -	6
0.14	EMENDAMENTI	7
0.15	CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE	7
0.16	VOTAZIONE	7
0.17	INTERROGAZIONI	8
0.18	INTERROGAZIONE	9
0.19	MOZIONE	9
0.20	VARIE	10
0.21	SEGNALAZIONI E RACCOMANDAZIONI	10
0.22	SEGRETARIO COMUNALE	10
0.23	VERBALI DI DELIBERAZIONI	11
0.24	CONTEGNO DEI CONSIGLIERI	11
0.25	RICHIAMO ALL'ORDINE	12
0.26	CENSURA - ESCLUSIONE DALL'AULA	12
0.27	TUMULTO IN AULA	12
0.28	CONTEGNO DEL PUBBLICO	13
0.29	OLTRAGGIO AL CONSIGLIO E AI SUOI MEMBRI	13
0.30	FORZA PUBBLICA	13
0.31	ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA	13
0.32	DIMISSIONI	14
0.33	DECADENZA DALLA CARICA	14
0.34	PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE	15
0.35	ASTENSIONE OBBLIGATORIA	15
0.36	RESPONSABILITÀ PERSONALE - ESONERO	15
0.37	NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI	16
0.38	FUNZIONI RAPPRESENTATIVE	16
0.39	DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO	17
0.40	ISTITUTO DELLA DECADENZA	17
0.41	COSTITUZIONE	17
0.42	DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE	18
0.43	DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO	19
0.44	DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI	19
0.45	COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	20
0.46	COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI	20
0.47	ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI	21
0.48	CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE	22
0.49	DURATA DELLE COMMISSIONI	22
0.50	COMMISSIONI TEMPORANEE	22
0.51	DISPOSIZIONE FINALE	22

Art. 1

REGOLAMENTO FINALITÀ

- 1 Il funzionamento del Consiglio Comunale e' disciplinato dalla legge 8 giugno 1990, n°142, dallo statuto e dal presente regolamento.
- 2 Quando nel corso delle adunanze si presentano < situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione e' adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale.

Art. 2

LA SEDE DELLE ADUNANZE

- 1 Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
- 2 In casi eccezionali e per particolari esigenze, su proposta del Sindaco, sentita la G.M., l'adunanza del C.C. puo' avvenire in luogo diverso dalla sede Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 3 dello statuto.

Art. 3

CONVOCAZIONE

- 1 Il Consiglio Comunale e' convocato dal Sindaco che ne fissa la data, sentita la Giunta, preferibilmente nei giorni di venerdi alle ore 21.
- 2 La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale e' disposta dal Consigliere Anziano entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si e' verificata la vacanza.
- 3 La convocazione puo' essere richiesta da un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune tramite istanza scritta e sottoscritta da ciascuno dei richiedenti.
- 4 La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare e gli obbiettivi motivi che giustificano la riunione consiliare.
- 5 Nessuna richiesta puo' essere presa in esame qualora riguardi un argomento gia' trattato e prima che siano trascorsi 180 giorni dalla trattazione stessa .
- 6 Quando la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale e' fatta da un quinto dei Consiglieri

assegnati, il Sindaco e' sempre e comunque tenuto a convocare e riunire il Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

7 Nei casi di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART.4

ORDINI DEL GIORNO

1 L'ordine del giorno viene predisposto dal Sindaco, sentita la Giunta.
2 Nessun argomento può essere trattato se non risulta iscritto all'ordine del giorno.

ART.5

AVVISO DI CONVOCAZIONE

1 L'avviso di convocazione contenente la sede di adunanza la data e l'ora, l'elenco degli oggetti da trattare, per le sessioni ordinarie deve essere consegnato dal messo comunale al domicilio del Consigliere almeno 5 giorni prima: per le sessioni straordinarie almeno 3 giorni prima e nei casi d'urgenza almeno ventiquattro ore prima del giorno stabilito per la prima adunanza.

2 Nei casi di urgenza, comunque, la maggioranza dei Consiglieri presenti può chiedere la trattazione al giorno successivo di tutti o parte degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3 In quest'ultimo caso l'avviso deve essere consegnato solo agli assenti e deve indicare gli argomenti da trattare.

4 Consiglieri che non risiedono nel comune devono, entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione, eleggere un domicilio nel territorio del Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilita' nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

5 Fino a quando non e' stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento,

dandogliene comunque comunicazione telegrafica.

La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio.

Con tale spedizione e con la comunicazione telegrafica si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Contestualmente con l'avviso di convocazione, le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere trasmesse ai Capi Gruppi Consiliari.

Art. 6

DEPOSITO DEGLI ATTI

- 1 Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale; i Consiglieri potranno prenderne visione durante gli orari di ufficio nel giorno dell'adunanza e nei tre giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

Art. 7

PRESIDENZA

- 1 Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la Presidenza delle adunanze Consiliari spetta al Sindaco.
- 2 Nei casi di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice-Sindaco e in sostituzione di quest'ultimo, l'Assessore anziano, secondo la disposizione dell' art. 26 dello statuto.
- 3 Chi presiede le adunanze consiliari apre e chiude le sedute, ne mantiene l'ordine, fa osservare le leggi ed i regolamenti, dirige la discussione concedendo la facoltà di parlare, mette ai voti le proposte e proclama l'esito delle votazioni.
- 4 nelle sedute pubbliche, il Presidente dopo aver dato gli opportuni avvertimenti può ordinare l'espulsione dalla sala di chiunque sia causa di disordine.
- 5 Il Presidente può invitare ad intervenire alle sedute pubbliche impiegati comunali o i progettisti di opere e, con l'assenso del Consiglio anche persone estranee all'Amministrazione, per fornire chiarimenti sopra oggetti da discutere.

Ar t. 8

VALIDITÀ' DELLA SEDUTA

dell'adunanza, il Presidente disporrà' che si proceda a nuovi appelli a congrui intervalli di tempo.

Trascorsa un ora .senza avere ²raggiunto il prescritto numero di presenti, il Presidente dichiarerà' deserta l'adunanza facendone constatare nel verbale.

Per la validità' della seduta di seconda convocazione da tenersi in un giorno diverso, e' necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri, salvo che dalla legge o dallo Statuto non sia richiesto un diverso quorum.

Ar t. 9

INIZIO DELLA SEDUTA

Dopo l'adempimento delle formalità¹ di cui all'articolo precedente, il Presidente, se lo ritiene, procede a fare al Consiglio eventuali comunicazioni, che non possono superare la durata di trenta minuti e successivamente se nessun altro consigliere chiede la parola, pone in discussione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La seduta si apre con l'approvazione del verbale della seduta precedente, senza darne lettura.

Art.10

2

CONTINUAZIONE DELLA SEDUTA IN ALTRO GIORNO

- 1 La durata di ciascuna seduta non dovrà' essere superiore alle quattro ore.
- 2 Non esauendosi la trattazione degli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno, è ammessa la continuazione in altro giorno, purché tale eventualità sia stata prevista nell'avviso di convocazione.
- 3 Su richiesta dei Consiglieri si può fare luogo all'esame degli argomenti anche in ordine non cronologico rispetto all'ordine del giorno. Tale richiesta deve essere approvata con maggioranza assoluta dei presenti e votanti.

Art.11

DIRITTO DI PAROLA

- 1 Il Consigliere parla rivolto al Presidente.
Egli deve attenersi all'argomento usando una conveniente brevità'.
- 2 Non può' essere interrotto che dal Presidente per invitarlo alla brevità' a evitare divagazioni o frasi o parole non corrette.
- 3 Non sono ammesse discussioni o spiegazioni a dialogo.
- 4 Al Consigliere che per qualsiasi motivo venisse richiamato per due volte, senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può' interdire la parola in quella discussione.

ART. 12

DURATA DEGLI INTERVENTI

0. Sui vari argomenti, il Presidente, dopo aver dato la parola al relatore, la concede a quei Consiglieri che l'abbiano richiesta e secondo l'ordine di precedenza.
- 1 Su ciascuno argomento gli interventi dei singoli Consiglieri, dovranno essere, per numero e per durata, funzionali ad un proficuo andamento della seduta.
- 2 Esauriti gli interventi si passa alla votazione approvando o respingendo le proposte in discussione.

Art.13

MOZIONE D'ORDINE

- 1 E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.
- 2 Sulla mozione di ordine decide il Presidente.
- 3 Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal Consigliere che ha proposto la mozione la decisione spetta al Consiglio.
- 4 A tal fine occorre il voto favorevole della

maggioranza dei Consiglieri presenti.

5 Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Art. 14

EMENDAMENTI

Salvo quanto previsto dall' art.14 comma 2.2. dello Statuto per gli emendamenti non sostanziali vale quanto segue:

- 1 Chi intende presentare emendamenti deve farli pervenire per iscritto al Presidente, tranne quelli di particolare brevità e di poca importanza che possono essere accolti anche a voce.
- 2 La procedura di cui al precedente comma viene seguita anche per quanto riguarda gli emendamenti agli emendamenti.

Art.15

CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

- 1 Esaurito il numero dei Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione chiedendo, senz'altro, di passare alla votazione.

Art. 16

VOTAZIONE

- 1 Le votazioni avvengono nei modi di legge.
- 2 Quando non sia prescritta la votazione per scheda segreta, il modo di votazione deve essere effettuato ai sensi dell'art. 21 dello statuto, salvo diverse disposizioni di legge.
- 3 Nelle votazioni per appello nominale si risponde "si" o "no" a seconda che si voglia approvare o respingere la proposta.
- 4 L'appello viene fatto dal Segretario.
- 5 Durante le votazioni a nessun Consigliere può essere data la facoltà di parlare.
- 6 Nelle votazioni con schede segrete non è possibile fare dichiarazioni di voto.
- 7 Il Consigliere che entra in aula durante le votazioni può votare, purché il Presidente non

Abbia dichiarato chiusa la votazione.

8. Qualora la votazione sia per schede segrete, il Consigliere non può votare se sia stato dato inizio allo spoglio delle schede stesse.

9. Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto - da effettuarsi nei soli casi previsti dalla legge - il Presidente chiama tre consiglieri per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.

Le deliberazioni concernenti persone sono prese a scrutinio segreto,
10. salvo che le stesse non comportino alcuna valutazione discrezionale.

11 La votazione non si effettua quando si tratta di designazione vincolante di persone.

12 Quando le Commissioni comprendono membri effettivi e supplenti, per la loro nomina occorre procedere a distinte votazioni.

13 Il Consigliere che intende astenersi dalla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.

14 Il numero degli astenuti si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

15. Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

16 La durata di ogni dichiarazione di voto non può eccedere i cinque minuti.

17 Qualora nelle votazioni riguardanti persone, nessuna delle stesse, abbia riportato la maggioranza dei voti, si procederà" nella stessa seduta ad una seconda votazione.

Il ballottaggio e' possibile solo nei casi previsti dalla legge.

18. Quest'ultimo si effettua fra coloro che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti resta eletto il più anziano di età.

Art.17

INTERROGAZIONE

Ogni Consigliere può presentare interrogazioni e mozioni a fare segnalazioni o raccomandazioni su argomenti di competenza dell'Amministrazione

ART. 18

INTERROGAZIONE

- 1 L'interrogazione consiste nella domanda scritta e diretta al Sindaco se un fatto sia vero, se di esso sia informata l'Aministrazione e se questa, nel caso che il fatto sia vero, abbia adottato o stia per adottare provvedimenti in proposito.
- 2 Le interrogazioni nell'ordine della data di presentazione, sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza consigliare.
- 3 L'interrogazione può' essere discussa.
- 4 In principio di seduta il Presidente, o l'Assessore competente da' lettura delle interrogazioni e risponde a ciascuna di esse.
- 5 ^{Comunale.} La risposta su ciascuna interrogazione potrà' dare luogo a replica dell'interrogante, per dichiarare se sia e non soddisfatto.
- 6 Non si da corso alla interrogazione qualora l'interrogante non sia presente al momento in cui si da' risposta all'interrogazione.
- 7 Nel presentare l'interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere risposta per iscritto. In tal caso il Presidente nell'assenza dell'interrogante alla seduta, dichiara di aver risposto per iscritto e da' lettura di tale risposta, alla quale non può' far seguire nessuna discussione sull'argomento.
- 8 Nella stessa seduta ogni consigliere non può' presentare un numero di interrogazioni superiore a due .

Art.19

MOZIONE

- 1 Qualora l'interpellante non sia soddisfatto dell'interrogazione proposta ed intende promuovere la discussione sulle spiegazioni date dal Presidente, può' presentare mozione.
- 2 Se l'interpellante non presenta alcuna mozione, qualsiasi Consigliere può farlo limitatamente all'interrogazione.
- 3 Una mozione può' essere presentata anche se non

4 La mozione e' iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza dopo la data di presentazione.

5 Nessun Consigliere può' svolgere più' di due mozioni nella stessa seduta.

6 Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. Questi sono discussi e votati separatamente prima della votazione sulla mozione.

7 Le discussioni e le votazioni sulle mozioni hanno luogo secondo le norme che disciplinano la trattazione degli argomenti posti all'esame del Consiglio.

Art.20

VARIE

1 Le interrogazioni, e le mozioni su argomenti identici e analoghi, possono essere abbinate,tenendo conto di quella presentata prima.

2 Quando il numero delle interrogazioni, mozioni ~~preceduta da una interrogazione~~ sia tale da non consentire l'espletamento nell'arco di un'ora, può' essere convocata una seduta consigliare per la loro specifica trattazione.

Art.21

SEGNALAZIONI E RACCOMANDAZIONI

1 All'inizio di ogni adunanza possono farsi delle segnalazioni e raccomandazioni.

Art.22

SEGRETARIO COMUNALE

1 Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario del Comune con l'obbligo di verbalizzare quanto deciso dal Consesso.

2 Il Segretario per i lavori preparatori alle sue funzioni, può' farsi coadiuvare da personale comunale di sua fiducia.

3 Nei casi di incompatibilita' previsti dalla legge, le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere più' giovane.

4. Alle sedute segrete deve assistere solo il Segretario. Qualora questi sia impedito per incompatibilita' le

funzioni vengono svolte da il consigliere più giovane.

5 Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

6 I verbali delle sedute segrete devono essere legati a parte ed avere un proprio numero progressivo seguito dalla dizione "seduta segreta".

7 Segretario coadiuva il Sindaco in tutte le operazioni volte ad assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari.

8 Nelle votazioni per scrutinio segreto il Segretario e' tenuto unitamente agli scrutatori, a distruggere le schede dopo che sia dichiarato l'esito della votazione.

9 Nei casi di contestazione le schede previa redazione di regolare verbale vanno conservate in plico sigillato per essere disponibili e per i conseguenti provvedimenti.

Art. 23

VERBALI DI DELIBERAZIONI e i consiglieri.

1 Ultimata la seduta consiliare il Segretario sulla scorta degli appunti raccolti redige in maniera organica i relativi provvedimenti adottati dal Consiglio - secondo le norme fissate dalla legge che vengono dallo stesso firmati unitamente al Sindaco.

Provvede poi all'invio delle copie conformi dalle relative delibere all'organo di controllo nei modi e termini di legge.

2 Il Segretario comunale custodisce in apposito raccoglitore per evitarne la dispersione gli originali delle delibere adottate dal Consiglio.

3 Alla fine di ogni anno viene provveduto alla raccolta, in volumi rilegati, dei provvedimenti adottati dal Consiglio, unitamente ai resoconti stenografici.

4 Ogni volume deve essere munito da un indice cronologico riguardante i provvedimenti adottati.

Art.24

CONTEGNO DEI CONSIGLIERI

1 Consiglieri occuperanno i posti a loro destinati nell'apposito spazio ad essi riservato.

2 Gli Assessori siederanno ai lati del Presidente e

quindi i consiglieri.

3 Si applicano ai Consiglieri le disposizioni del successivo art.29 primo comma.

Art.25

RICHIAMO ALL'ORDINE

- 1 Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti il Presidente lo richiama all'ordine e può disporre l'iscrizione del richiamo nel processo verbale.
- 2 Il Consigliere richiamato all'ordine ha facoltà di dare spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta, prima che sia tolta o anche subito, a giudizio del Presidente.
- 3 A seguito delle giustificazioni addotte, il Presidente può disporre a suo insindacabile giudizio la ~~revocazione del richiamo~~ revocazione del richiamo dal Consigliere più* giovane.

Art.26

CENSURA - ESCLUSIONE DALL'AULA

- 1 Qualora un Consigliere, nonostante il richiamo inflittogli dal Presidente persista nel suo comportamento o, anche indipendentemente da precedenti richiami trascenda ad oltraggi o vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia comunque atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta.
- 2 Si applicano per la censura e per l'esclusione dall'aula, le disposizioni del precedente art.25.
- 3 Se il Consigliere non ottempera all'ordine di allontanarsi dall'aula, il Presidente sospende la seduta e dà disposizioni ai Vigili Urbani per l'esecuzione dell'ordine impartito.

Art. 27

TUMULTO IN AULA

- 1 Quando sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona l'aula e la seduta è sospesa fino a che il Presidente non riprenda il suo posto.
Se ripresa la seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, toglierla.

In quest'ultimo caso la continuazione avra' luogo nel giorno e nell'ora determinati, seduta stante, dal Presidente.

2 Ai Consiglieri assenti deve essere inviato l'avviso di rinvio della seduta con l'elenco degli oggetti rimasti da trattare, almeno ventiquattro ore prima.

Art.28

CONTEGNO DEL PUBBLICO

- 1 Il pubblico quando e' ammesso nella sala del Consiglio deve essere decentemente vestito, in silenzio e non puo' fumare.
- 2 Durante la seduta deve astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
- 3 I Vigili Urbani in esecuzione degli ordini del Presidente fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine o fanno sgomberare la sala, quando non si possa individuare chi ha cagionato il disordine.

Art.29

OLTRAGGIO AL CONSIGLIO E AI SUOI MEMBRI RESISTENZA AGLI ORDINI DEL PRESIDENTE

- 1 In caso di oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri nell'esercizio delle sue funzioni o di resistenza agli ordini del presidente questi puo' ordinare l'arresto immediato del colpevole e la sua traduzione davanti all'autorita' competente.
- 2 Di quest'ordine si fa menzione nel processo verbale e sull'esibizione del medesimo si procede all'arresto.

Art.30

FORZA PUBBLICA

- 1 La forza pubblica non puo' entrare nella sala Consigliare se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

ART.31

ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

- 1 I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto secondo

il vigente ordinamento elettorale amministrativo.

2 nella prima adunata successiva alle elezioni del Consiglio Comunale prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione.

ART. 32

DIMISSIONI

1 Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai Consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Sindaco ed allo stesso rimessa con lettera raccomandata art.13 comma 3 Statuto.

2 Non e' prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.

3 Nei riguardi del Consigliere Comunale che ha presentato le dimissioni, esse sono operative fino dal momento in cui pervengono al Sindaco, che deve disporre la registrazione nel protocollo generale dell'ente.

4 Il Consiglio Comunale prende atto delle dimissioni nella prima seduta utile.

5 Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Art. 33

DECADENZA DALLA CARICA

1 Qualora nel corso del mandato si riveli l'esistenza di una causa di ineleggibilità' preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato ai sensi della legge 23.04.1981 n' 154.

2 Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalle leggi vigenti come causa di ineleggibilità' ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità' previste dalla legge predetta, il Consiglio gliela contesta e attiva la procedura di cui all'art.7 della legge citata.

A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità' o di incompatibilità risulta rimossa il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto

Art.34

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

- 1 Il Consigliere comunale e' tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
- 2 Nel caso di assenza la giustificazione può' avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Sindaco, il quale da' notizia al Consiglio. La giustificazione può' essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capo del gruppo al quale appartiene il Consigliere assente.
- 3 Delle giustificazioni viene presa nota a verbale.
- 4 Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire perché' sia presa nota a verbale.

Art.35

ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- 1 I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esenzioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e questioni di servizi, incarichi professionali remunerati riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
- 2 Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri sia dei loro congiunti o affini al quarto grado civile.
- 3 Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di astenersi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
- 4 I Consiglieri obbligati ad astenersi o ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che da' atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Ar t.36

RESPONSABILITA' PERSONALE - ESONERO

- 1 Il Consigliere comunale e' responsabile,

personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.

- 2 E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
- 3 E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
- 4 Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n° 142.

Art.37

NOMINE E DESIGNAZIONI DI CONSIGLIERI COMUNALI

- 1 La nomina, la designazione o la revoca di un Consigliere Comunale presso Enti, Aziende od istituzioni Comunali o sovracomunali, devono essere designate dal - Consiglio Comunale entro 45 giorni dall'elezione della Giunta dopo di che, provvede il Sindaco come previsto dall'art. 36 comma 5 della legge 142/90.
- 2 Si applica nei casi suddetti, la norma di cui all'art.5 della legge 23 aprile 1981, n° 154.
- 3 Quando e' stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio comunale, la stessa e' effettuata in seduta pubblica, a scrutinio segreto.
- 4 Nei casi in cui e' previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Art. 38

FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

- 1 I Consiglieri, su invito del Sindaco e della Giunta, parteciperanno alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

1 Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consigliere, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

Art.39

DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO

1 Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità' ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2 Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà' d'azione, di espressione e di voto.

Art.40

ISTITUTO DELLA DECADENZA

(Articolo 14 comma 6 dello Statuto)

1 I Consiglieri Comunali decadono dalla carica per mancato intervento ad una intera sessione ordinaria.

2 La decadenza e' pronunciata dal Consiglio Comunale.

3 Il Consiglio Comunale prima di pronunciare la decadenza, provvede a contestargliela, mediante lettera e firma del Sindaco da notificarsi a mezzo del Messo Comunale.

4 Il Consigliere Comunale ha 10 giorni di tempo per formulare le giustificazioni e osservazioni.

5 Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale delibera definitivamente e ove ritenga non giustificata l'assenza, o infondate le osservazioni, lo dichiara decaduto.

GRUPPI CONSILIARI

ART.41

COSTITUZIONE

1 I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2 Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo Consiliare.

- 3 I Singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario Comunale il nome del Capo-Gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario Comunale le variazioni della persona del Capo Gruppo.
- 4 Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello in cui e' stato eletto deve darne comunicazione al Segretario Comunale allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo Gruppo.
- 5 Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui e' stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo Consigliere. Qualora più' Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo Gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
- 6 Il Segretario Comunale provvede ad informare il Sindaco entro 3 giorni delle avvenute comunicazioni dei Consiglieri!

Art.42

DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI "AI SENSI
DELL'ART. 31 COMMA 5 LEGGE 142/90"

- 1 I Consiglieri Comunali con motivata richiesta nella quale indicano le finalità' d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle altre Commissioni Consigliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
- 2 La richiesta delle copie di cui al precedente comma e' effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale. La richiesta scritta sulla quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma, e' ricevuta dal dipendente preposto.
- 3 Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio

4 Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'allegato B, n.1 del D.P.R. n.642/1972 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n.8 della tabella D allegata alla Legge n.604/1962 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 43

DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

- 1 I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
- 2 L'esercizio dei diritti di cui al primo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune. Il Segretario Comunale, invia a tutti i Consiglieri l'indicazione del giorno e l'ora nei quali i Consiglieri Comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
- 3 I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge e da altri regolamenti Comunali.

Art.44

DIRITTO DI SOTTOPORRE LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ'

- 1 Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990 n° 142, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità' da parte del CO.RE.CO. nei limiti delle illegittimità' denunciate, quando un quinto dei Consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.
- 2 Entro gli stessi termini di cui al precedente comma possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata,

deliberazioni della Giunta comunale quando un quinto dei Consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.

- 3 Tali richieste, contenenti i nominativi e la sottoscrizione dei Consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, devono essere indirizzate al Segretario Comunale e, per conoscenza, al Sindaco ed al Comitato regionale di controllo e fatte pervenire entro il termine indicato nel precedente comma. Il Segretario Comunale provvede all'invio dell'atto al Comitato di Controllo entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.
- 4 All'inizio della seduta il Presidente informa il Consiglio delle deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal Comitato Regionale di Controllo, precisandone l'oggetto e le date del provvedimento e di annullamento. Sulla comunicazione non ha luogo discussione.

Art.45

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Sono istituite le seguenti Commissioni Consiliari permanenti in base all'art. 11 dello statuto:

- 1 Ambiente.
- 2 Servizio Sociale / Cultura / Istruzione.
- 3
- 4
- 5

Art.46

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

- 1 Le Commissioni sono formate da 5 componenti, Consiglieri Comunali in ragione di 1 ogni 3 Consiglieri Comunali, escludendone le frazioni, che andranno computate solo nel caso di gruppi consiliari con un numero di componenti inferiori a 3.
- 2 Il Sindaco e gli Assessori in carica possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni senza diritto di voto.
- 3 Ogni Commissione nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

- 4 Il Presidente ha il compito di dirigere e coordinare il lavoro della Commissione.
- 5 Il Vice Presidente lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
- 6 Funge da Segretario della Commissione un membro, della stessa con il compito di stendere il verbale delle sedute con l'indicazione sommaria degli argomenti trattati e degli eventuali pareri espressi.
- 7 Le Commissioni sono, costituite dalla Giunta secondo le designazioni dei gruppi consiliari e comunicate al Consiglio Comunale per la presa d'atto.

Art.47

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

- 1 Le Commissioni consiliari hanno carattere consultivo.
- 2 Esse hanno il compito di studiare gli affari di competenza del Consiglio e di esprimere il loro parere, compresa la facoltà di prospettare nell'ambito del tema e con adeguate motivazioni, l'opportunità che l'Amministrazione verifichi l'ipotesi di soluzioni diverse con i relativi costi e benefici.

Le Commissioni possono:

- 1 Avvalersi della consulenza di esperti nominati dal l'Amministrazione Comunale su richiesta della commissione stessa. Qualora tale consulenza comporti l'assunzione di spese a carico del Comune, e' necessaria la preventiva autorizzazione della Giunta Municipale;
- 2 Proporre alla Giunta di indire conferenze, convegni di studio sulle materie di rispettiva competenza e collaborare alla loro realizzazione;
- 3 Tenere udienze conoscitive, nella propria sede, per l'approfondimento dei temi di competenza, con rappresentanti di Enti, Associazioni, categorie.
- 4 La Giunta può' sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del Consiglio di deferirne l'esame alle Commissioni competenti.
- 5 Le Commissioni devono formulare il loro parere entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. Trascorso il detto termine senza che il parere sia comunicato al Sindaco, con la restituzione degli atti, il Sindaco può' scrivere la proposta all'ordine del giorno del

Consiglio.

Art.48

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Le Commissioni vengono convocate dal Presidente, tenuto conto del necessario coordinamento con il Sindaco, a mezzo di un avviso scritto almeno 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza le Commissioni possono essere convocate anche 24 ore prima.

L'avviso dovrà contenere gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Le Commissioni si riuniscono almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

Le Commissioni si riuniscono inoltre:

- a) per iniziativa di almeno un quarto dei loro membri elettivi ;
- b) su richiesta scritta del Sindaco ^{Consiglio} io.

In questi casi la richiesta di convocazione, contenente l'indicazione precisa degli argomenti che si propongono per la trattazione, dovrà essere inoltrata al Presidente della Commissione e va, nel caso di cui al punto a) inviata al Sindaco negli stessi termini di cui al primo e secondo comma.

Art.49

DURATA DELLE COMMISSIONI

I componenti delle commissioni decadono contemporaneamente alla Scadenza del Consiglio Comunale.

Art.50

COMMISSIONI TEMPORANEE

In base all' art. 11 dello Statuto si possono nominare Commissioni temporanee e speciali con le modalità delle Commissioni permanenti purché sia garantita la presenza di un rappresentante di tutti i gruppi eletti in Consiglio Comunale.

Art.51

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento saranno osservate le disposizioni di legge e dello statuto.

:***000***'

Comune di lierna marzo 1993

Approvazione del Consiglio dell'ENTE con deliberazione n.3 del 01.02.1993

Lierna, li 01.02.1993

IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE



IL SEGRETARIO



I P U B B L I C A Z I O N E

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'ENTE dal 09.02.1993 al 24.02.1993
senza opposizione.

Lierna li, 25 / 02 / 93

IL SEGRETARIO





Approvato dal CO.RE.CO. il 25 / 02 / 93 al n: 1378

II P U B B L I C A Z I O N E

Pubblicato all'Albo dell'ENTE
per 15 giorni dal 09.03.1993 al 24.03.1993

Visto: IL Capo dell' Amministrazione
ILSINDACO BONESATTI Giacomo

IL SEGRETARIO





Entrato in vigore il 25.03.1993